

FEDERAZIONE ITALIANA TRADIZIONI POPOLARI

REGOLAMENTO

Elaborato dal prof. Giovanni Soro Consigliere Nazionale per la Sardegna

Corretto in base alle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea Generale tenutasi a Tagliacozzo il 21-22 novembre 1998, dai Consiglieri Nazionali : Santo Gitto e Giuditta Deiana

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE A SAN SEVERO 11-05-2008

Modificato in base alle proposte della commissione ad acta composta dai Consiglieri Nazionali: Gentile, Sara, Gitto, Deiana, Zurlo.

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE A BRINDISI 12-11-2010

Art. 1 - AFFILIAZIONE

Premesso che l'anno sociale ha inizio il .01/01.....e termina il 31/12 dello stesso anno, i gruppi di cui all'Art. 1 dello Statuto, i quali intendono svolgere attività folklorica devono affiliarsi entro i primi sei mesi dell'inizio anno.

La quota di affiliazione viene determinata di anno in anno con delibera della Giunta Federale e comunicata agli iscritti.

Art. 2 - REQUISITI PER L' AFFILIAZIONE

Possono affiliarsi alla F.I.T.P. i gruppi regolarmente costituiti per fini folklorici e finalità similari, con statuto sociale ispirato a sani principi democratici e amministrato da persone immuni da indegnità morali e da radiazione dalla F.I.T.P. Il consiglio di amministrazione del gruppo dovrà essere composto da non meno di 5 persone immuni da condanne definitive in campo civile e penale.

Art. 3 - PRIMA AFFILIAZIONE

Per ottenere la prima affiliazione alla F.I.T.P i gruppi devono presentare apposita domanda così come stabilito dal comma b dell'Art. 4 dello statuto.

I gruppi di cui sopra all'atto della richiesta dovranno allegare tutta la documentazione di cui all'Art. 4 comma c dello Statuto.

Art. 4 - QUOTA DI AFFILIAZIONE E RI-AFFILIAZIONE

L'importo della quota annuale di affiliazione e riaffiliazione, reso noto di anno in anno dalla F.I.T.P. con apposito comunicato potrà essere versato al cassiere del Comitato Provinciale o del Comitato Regionale o direttamente al Tesoriere Nazionale. Il cassiere provinciale o regionale è tenuto ad inviare al Tesoriere Nazionale l'importo dell'iscrizione entro 10 giorni dall'avvenuto incasso.

La Presidenza dopo ratifica del Consiglio Nazionale comunicherà al Gruppo, al Comitato Provinciale ed al Comitato Regionale l'accettazione della Affiliazione o Riaffiliazione. Entro il 30 settembre dell'anno sociale il Segretario Generale comunicherà ai Gruppi l'elenco di tutti gli affiliati con relativi indirizzi e recapiti telefonici compresi quelli dei comitati provinciali e regionali, in formato elettronico e/o attraverso pubblicazione sul sito fitp.org.

Art. 5 - DOVERI DEI GRUPPI

Con l'affiliazione o riaffiliazione i gruppi sono tenuti, per sé e per i propri componenti, all'osservanza dello Statuto Federale, del presente Regolamento e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dai competenti organi centrali e periferici.

Art. 6 - SEDE E DENOMINAZIONE

Ogni gruppo deve avere una propria sede sociale.
La denominazione del Gruppo è scelta liberamente.

Il Comitato Provinciale il Comitato Regionale ed il Consiglio Nazionale possono non accettare domande di prima affiliazione presentate da gruppi che abbiano denominazione così simile a quella di altro gruppo già affiliato da poter creare confusione.

Art. 7 - CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE

Il cambiamento di denominazione deve essere deliberato dai gruppi interessati con le modalità previste dai rispettivi statuti sociali.

Il mutamento di cui sopra assume validità nell'ambito federale solo se ratificato dal Comitato Provinciale il quale è tenuto ad informare entro 20 giorni il Comitato Regionale ed il Consiglio Nazionale.

Per ottenere la ratifica di quanto disposto al comma 1 del presente articolo, il Gruppo dovrà presentare richiesta al Comitato Provinciale e per conoscenza al Comitato Regionale ed al Consiglio Nazionale Tale richiesta dovrà essere accompagnata dalla copia della delibera dell'organo competente a decidere il cambiamento.

La validità della ratifica e l'efficacia dei mutamenti deliberati dal Comitato Provinciale decorre dal sessantesimo giorno dopo la richiesta.

La ratifica di cui sopra determina:

- Il mantenimento di tutti i diritti federali acquisiti ivi compresa l'anzianità;
- Il divieto di utilizzazione della denominazione sociale abbandonata;
- L'obbligo del Gruppo interessato di comunicare entro 10 giorni la ratifica del cambiamento della denominazione sociale.

Nel caso in cui non venisse ratificato il cambiamento di denominazione il Gruppo potrà ripresentare domanda così come stabilito dall'art. 4 comma b dello Statuto.

Art. 8 - TESSERAMENTO

Il tesseramento alla F.I.T.P. avviene solo tramite il rispettivo gruppo di appartenenza.

L'importo del tesseramento, che ha validità annuale, viene stabilito dalla Giunta Federale.

Art. 9 - OPERAZIONI DI TESSERAMENTO

Le operazioni di tesseramento si svolgono secondo le modalità stabilite e deliberate di anno in anno dalla Giunta Federale.

Art.10 - DIRIGENTI FEDERALI

Sono considerati dirigenti federali tutti coloro che ricoprono cariche o incarichi federali inerenti l'attività centrale o periferica della Federazione.

Sono considerati Dirigenti Federali Centrali tutti i membri che, eletti dalle rispettive assemblee ricoprono cariche nazionali.

I dirigenti federali centrali fanno parte della Federazione dal momento della loro elezione fino alla cessazione del mandato per qualsiasi causa avvenga.

Sono considerati Dirigenti Federali periferici tutti i membri che, eletti dalle rispettive assemblee, ricoprono cariche regionali e provinciali.

Durano in carica dal momento della elezione fino alla cessazione del mandato per qualsiasi causa avvenga.

Art. 11 - DIRIGENTI SOCIALI

Sono dirigenti sociali quelli annualmente segnalati dal gruppo sul modulo di iscrizione alla FITP.

I dirigenti sociali fanno parte della Federazione dal momento della accettazione della domanda del proprio gruppo sino al momento in cui cessa la loro carica o l'affiliazione del gruppo stesso.

Art. 12 - CARICHE FEDERALI CENTRALI E PERIFERICHE

Per ricoprire le cariche Federali, Centrali e Periferiche, che si acquisiscono per elezione o per nomina, occorrono, i requisiti previsti dall'art. 29 dello Statuto.

Se ad elezione o nomina avvenuta, venga accertata la mancanza di uno dei requisiti richiesti il dirigente decade dalla carica ed è ritenuto dimissionario d'ufficio.

Spetta alla Giunta Federale effettuare gli opportuni accertamenti e dichiarazione di decadenza.

E' ammesso ricorso entro 20 giorni al collegio dei Probiviri i quali entro 30 giorni dovranno accettare o respingere il ricorso, motivandolo.

Il Collegio dovrà darne comunicazione al ricorrente e alla Giunta Federale.

La deliberazione dei Probiviri deve considerarsi definitiva.

Art. 13 - COMPORTAMENTO DEI DIRIGENTI

I dirigenti federali centrali, periferici e sociali sono tenuti ad osservare e far osservare nei reciproci rapporti un comportamento corretto e cortese.

Essi devono rispettare e far rispettare lo Statuto ed il regolamento della Federazione ed accettare ed eseguire le disposizioni emanate dagli organi competenti.

Art. 14 - INCOMPATIBILITA'

La carica di componente di organismo Federale centrale è incompatibile con altre cariche elettive a livello periferico.

La carica di componente di organismo federale regionale è incompatibile con altre cariche elettive e centrali e periferiche.

Art. 15 - ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

In conformità a quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto la Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria.

Altrettanto dicasi per quelle regionali e provinciali.

Le Assemblee ordinarie nazionali sono indette dalla Giunta Federale e convocate dal suo Presidente, con le modalità indicate nell'art. 9, comma 5 dello Statuto e con avviso a mezzo lettera raccomandata ai gruppi iscritti.

Unitamente alla suddetta convocazione sono trasmessi i conti consuntivi degli esercizi finanziari trascorsi.

La convocazione della Assemblea straordinaria è indetta dalla Giunta Federale e convocata dal suo Presidente nel rispetto dell'art. 9 dello Statuto.

Art. 16. - ORDINE DEL GIORNO DELL' ASSEMBLEA.

L'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è predisposto dal Presidente e deve prevedere come argomenti fondamentali la relazione tecnico-morale-finanziaria sull'andamento della gestione relativo al periodo considerato.

L'OdG deve prevedere, alle scadenze, la elezione delle Cariche Federali.

All' OdG deve essere allegata anche la relazione del Collegio Sindacale.

Gli argomenti proposti dai gruppi e pervenuti alla presidenza Nazionale almeno 10 giorni prima della Assemblea sono cronologicamente inseriti in calce all' OdG e non possono essere argomento di mozione d'ordine.

I rappresentanti dei Gruppi possono proporre invece, con mozione d'ordine votata dai 2/3 dell'Assemblea l'inversione degli argomenti posti all'OdG dal Presidente

Art. 17 - COMMISSIONE ELETTORALE

In funzione delle elezioni previste nell'OdG delle Assemblee Generali ordinarie o straordinarie si costituisce, su invito del Presidente Federale, trenta giorni prima della data fissata, la Commissione Elettorale.

La commissione elettorale, assistita dal Segretario Generale, è composta dai membri effettivi del collegio dei sindaci ed è presieduta dal Presidente del collegio stesso.

La commissione ha il compito di controllare e verificare la documentazione relativa alle elezioni e vigila affinché le operazioni elettorali siano correttamente adempiute.

Qualora la Commissione riscontri irregolarità deve invitare gli organi Federali interessati e responsabili a correggerle in tempo utile.

Perdurando le irregolarità La Commissione è tenuta a farne denuncia all'Assemblea, ovvero se riscontrato ad Assemblea conclusa, al Presidente Federale.

Art. 18 - CANDIDATURE.

Per concorrere alle Cariche Federali, la cui elezione è prevista nell'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria, le candidature devono essere presentate secondo il disposto dell'art. 12 dello statuto.

Art. 19. - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie sono validamente costituite quando si verifica il disposto dell' art. 9 comma 5 dello Statuto.

Art. 20. - DIREZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il presidente Federale in carica o uscente, dichiarata aperta la seduta e comunicato il numero dei gruppi presenti in sala, invita i rappresentanti alla elezione del Presidente della Assemblea.

L'elezione del Presidente avviene per acclamazione oppure, in caso di dubbio, con votazione per appello nominale e prende in esame i nominativi proposti dagli aventi diritto.

Il presidente ha i seguenti compiti:

a- Regolare la procedura dello svolgimento degli argomenti inclusi nell'OdG;

b- Stabilire la forma di votazione per ogni argomento;

c- Concedere o togliere la parola a quanti intervengono sugli argomenti in discussione fissando il numero e la durata massima degli interventi;

d- Accettare, unificare o respingere mozioni d'ordine ed OdG;

e- Proclamare gli eletti dall'Assemblea;

f- Convalidare la rispondenza del verbale d'Assemblea e di tutti gli atti ad essa relativi

g- Sospendere i lavori, sia per esigenze di ordine materiale sia per necessità di consultazione reciproca dei partecipanti.

Art. 21 - VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E SCRUTATORI.

Allo stesso modo dell'elezione del Presidente, l'Assemblea procede anche alla nomina di un Vice presidente, di un Segretario e di tre scrutatori.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea o impedimento. Il Segretario redige il verbale e gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano al Presidente l'esito delle votazioni.

Art. 22 - INCOMPATIBILITA'

Non possono essere proposti a Presidente, Vice Presidente, Segretario o scrutatore i candidati inclusi nelle liste ufficiali.

Art. 23 - PRESIDENTE FEDERALE

Il Presidente Federale:

a- Rappresenta la Federazione a tutti gli effetti nei limiti dello Statuto e del presente Regolamento e solo la sua firma, salvo Sua espressa delega, è vincolante per la Federazione nei rapporti con enti pubblici o privati;

b- Convoca l'Assemblea generale ordinaria o straordinaria;

c- Convoca e presiede la Giunta Federale ed il Consiglio Nazionale fissandone l'OdG;

d- Ha facoltà di partecipare a qualsiasi riunione degli altri Organi e di invitare alle riunioni della Giunta Federale e del Consiglio Nazionale altre persone anche estranee alla Federazione, la presenza delle quali sia ritenuta necessaria nell'espletamento dell'OdG;

e- In caso di estrema urgenza assume provvedimenti sottoponendoli a ratifica nella prima riunione della Giunta Federale e del Consiglio Nazionale;

f- Firma gli atti Federali o delega alla firma uno dei Vice Presidenti;

g- Esercita il controllo su tutti gli organi della Federazione;

h- E' il diretto responsabile col Tesoriere ed il Segretario del funzionamento e del patrimonio della Federazione e ne risponde davanti alla Giunta Federale al Consiglio Nazionale ed alla Assemblea Generale;

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente Federale, esso viene sostituito dal Vicario, che entro 60 giorni deve convocare l'Assemblea Nazionale per l'elezione dell'intera Giunta Federale.

Art. 24 - IL VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicario presiede la riunione della Giunta Federale e del Consiglio Nazionale il Vicario assolve temporaneamente ai compiti specifici del Presidente.

In caso di dimissioni o decadenza del Vice Presidente, ove non si verifichi quanto sancito dall'art. 30 comma 4 dello Statuto La Giunta Federale provvede alla nomina di altra persona, purché sia iscritta alla FITP.

Tale nomina deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale e posta all'OdG della prima assemblea nazionale.

Art. 25 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale assolve ai compiti dettati dall'art. 13 dello Statuto.

In caso di dimissioni o decadenza viene sostituito dal Vice Segretario fino a nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Art. 26 - IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Il Vice Segretario Generale collabora col Segretario Generale e lo sostituisce in tutte le attività di cui all'art. 13 dello Statuto.

In caso di dimissioni o decadenza ove non si verifichi quanto sancito dall'art. 30 comma 4 dello statuto esso viene sostituito dalla Giunta Federale con la nomina di altra persona regolarmente iscritta alla FITP. Tale nomina deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale e posta all'OdG della prima Assemblea Nazionale.

Art. 27 - IL TESORIERE

Il Tesoriere assieme al Presidente Federale:

- E' responsabile delle pratiche amministrative e contabili;
- Predisporre i preventivi e consuntivi finanziari annuali che sottopone all'approvazione della Giunta Federale e del Consiglio Nazionale;
- Dà chiarimenti ed informazioni al Collegio Sindacale ed ai componenti del consiglio nazionale ed ai componenti dell'Assemblea a patto che l'argomento sia stato posto all'OdG nel rispetto dell'art. 16 comma 4 del presente regolamento.

In caso di dimissioni o decadenza ove non si verifichi quanto sancito dall'art. 30 comma 4 dello Statuto La Giunta Federale provvede alla nomina di altra persona iscritta alla FITP.

Tale nomina deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale e posta all'OdG della prima Assemblea Nazionale.

Art. 28 - ASSESSORI DELLA GIUNTA

Gli Assessori vengono eletti dalla Assemblea Generale in numero di sei (6) effettivi più n° 2 supplenti.

In caso di dimissione o decadenza di un Assessore subentra nella carica il supplente più anziano d'età.

Nel caso in cui siano entrambi i supplenti subentrati in Giunta Federale e dovesse per dimissioni o decadenza mancare uno o più assessori, e non esistendo le condizioni di cui all'art. 30 comma 4 dello Statuto, La Giunta Federale provvede alla nomina di altra persona regolarmente iscritta alla FITP.

La nomina deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale e posta all'OdG della prima Assemblea Nazionale.

Art. 29 - IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio è costituito ed eletto a norma dell'art. 17 dello Statuto.

Esso è convocato dal Presidente Federale, sentito il Coordinatore Nazionale, almeno due volte all'anno o tutte le volte che il Presidente Federale lo ritenga necessario.

Il Presidente Federale convoca il Consiglio Nazionale su richiesta dei 2/3 dei consiglieri i quali contestualmente propongono l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere inoltrata, per conoscenza, ai Presidenti dei Comitati Regionali i quali dovranno accertarsi che la Regione sia rappresentata, in sede consiliare, dal numero di Consiglieri cui ha diritto.

Ove si verificasse, straordinariamente, l'assenza ingiustificata della totalità dei Consiglieri Nazionali di una Regione il Presidente Federale è tenuto a informare il Presidente del Comitato Regionale in questione.

I consiglieri e vice consiglieri nazionali, nella regione di appartenenza, devono essere eletti entro novanta giorni dalla data di chiusura della Assemblea Generale.

Subentrano nella carica solo dopo ratifica della Giunta Federale.

Il C.N. in linea con le deliberazioni dell'Assemblea ha il potere consultivo.

Predisporre ed approva eventuali modifiche al regolamento, le quali devono essere ratificate a maggioranza dall'Assemblea Generale.

In caso di assenza del Presidente Federale il Consiglio Nazionale è presieduto dal Coordinatore Nazionale.

Art. 30 - IL CONSIGLIERE NAZIONALE

Il Consigliere nazionale è eletto dall'Assemblea Regionale appositamente convocata.

Dura in carica 4 anni e ha il compito di rappresentare la propria regione .

Nel caso in cui il consigliere Nazionale sia impossibilitato a partecipare alla riunione del Consiglio Nazionale deve darne immediata comunicazione, anche verbale al Vice Consigliere Nazionale.

Art. 31 - VICE CONSIGLIERE NAZIONALE

Viene eletto dall'assemblea regionale contestualmente all'elezione del consigliere nazionale ed assolve alle funzioni di consigliere Nazionale nel caso in cui quest'ultimo sia impedito a partecipare al Consiglio.

Art. 32 - LA GIUNTA FEDERALE

La Giunta Federale è eletta dalla Assemblea Generale in base all'art. 19 dello Statuto.

Dura in carica quattro anni.

Delibera su tutte le questioni e gli affari della Federazione.

Discute ed esamina bilancio preventivo e consuntivo.

La surroga o la sostituzione dei componenti dimissionari o decaduti è prevista dagli art. 24, 26, 27 e 28 del presente Regolamento.

Art. 33 - L'UFFICIO DI PRESIDENZA

La Giunta Federale nomina l'Ufficio di Presidenza che è composto dal

- Presidente
- 2 Vice Presidenti
- 1 Segretario Generale
- 1 Tesoriere

L'ufficio di Presidenza tratta argomenti di estrema urgenza.

Delibera le affiliazioni per come previsto dall'art.4 lettera b dello statuto.

Le delibere adottate devono essere ratificate dalla Giunta Federale.

Art. 34 - LA CONSULTA SCIENTIFICA

Può essere composta da un minimo di 5 sino ad un massimo di 9 membri.

Dura in carica 4 anni.

Il Presidente Federale invita un esperto a sottoporre una rosa di nomi per la composizione della Consulta Scientifica.

Tale proposta sarà ratificata dalla Giunta Federale.

Art. 35 - IL COLLEGIO SINDACALE

E' composto da un presidente e due membri effettivi.

L'Assemblea Generale elegge contestualmente n° 2 sindaci supplenti.

Ha il compito di controllare i bilanci, la contabilità, i rendiconti, e qualsiasi atto amministrativo della federazione per accertare la regolarità di essi ed il contenuto delle spese nei limiti previsti dal bilancio.

Esprime, con apposita relazione, il parere sui bilanci preventivi e consuntivi da proporre all'assemblea generale.

Assume funzione di commissione elettorale in occasione delle Assemblee Generali.

Dura in carica 4 anni.

In caso di dimissioni subentra il supplente più anziano d'età e la Giunta Federale provvede a nomina di altro supplente entro trenta giorni.

Art. 36 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei Probiviri funge da organo giudicante di secondo grado per tutti i componenti;

Funge inoltre da primo organo di conciliazione al quale sono affidate dal Consiglio Nazionale funzioni di arbitrato e di interpretazione corretta dello statuto e del regolamento.

E' composto da cinque membri di cui due supplenti.

I membri effettivi, nella prima riunione, eleggono il Presidente.

Il collegio è sempre convocato dal Presidente che 30 giorni prima, invia la comunicazione ai membri effettivi e per conoscenza ai supplenti.

Nel caso in cui l'effettivo fosse impossibilitato a partecipare alla riunione deve darne immediata comunicazione anche telefonica al membro supplente più anziano d'età.

Perchè le deliberazioni siano valide è necessario che siano presenti alla seduta tre componenti.

Le sedute verranno verbalizzate su registro e rese note con raccomandata alle parti interessate.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente la Giunta Federale entro sessanta giorni nomina provvisoriamente il sostituto.

La sostituzione del componente dimissionario deve essere posta all'OdG della prima Assemblea Generale.

Art. 37 - ASSEMBLEA REGIONALE

L'assemblea regionale è convocata in riunione ordinaria e straordinaria dal Presidente regionale che informa per conoscenza il Presidente Federale.

Il Presidente Regionale convoca l'Assemblea ordinaria una volta all'anno.

Per gli invitati si procederà come per le assemblee generali L'OdG viene predisposto dal Comitato Regionale.

Nell'OdG devono essere compresi anche gli argomenti richiesti dai gruppi affiliati purché pervenuti 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

Potranno essere iscritti nella voce "Varie" gli argomenti che verranno depositati per iscritto in apertura di seduta presso il Presidente dell'Assemblea.

In occasione delle elezioni viene costituita dal Comitato Regionale la commissione elettorale almeno 30 gg prima dell'Assemblea.

La commissione è composta da 3 membri nominati dal Presidente Regionale ed al loro interno eleggono il Presidente che nomina il segretario.

Le loro mansioni e competenze sono stabilite per analogia dall'art. 17 del presente regolamento.

L'assemblea si intende validamente costituita, in prima o seconda convocazione, se, all'ora stabilita nell'avviso, sia accertato il quorum come per l'Assemblea Generale, art.9 comma 5 dello Statuto.

Per quanto concerne il diritto di partecipazione e di rappresentanza si rimanda all'art. 24 comma 1, art. 11 dello Statuto.

Per la direzione e conduzione dell'Assemblea vale per analogia l'art. 20 del presente regolamento.

Art. 38 - ASSEMBLEE REGIONALI STRAORDINARIE

Possono essere convocate dal Presidente Federale, dal Presidente del Comitato Regionale ovvero per richiesta scritta indirizzata al Comitato Regionale, avanzata dalla metà più uno dei Gruppi regolarmente iscritti.

Nel caso in cui la richiesta di convocazione pervenga dalla metà più uno degli iscritti, Il Presidente convoca l'Assemblea Regionale entro il sessantesimo giorno.

L'OdG è limitato unicamente al trattamento degli argomenti connessi all'evento che ha provocato la convocazione. Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente, l'Assemblea Regionale straordinaria deve essere convocata dal Vice Presidente entro il sessantesimo giorno dalla accettazione delle dimissioni.

Art. 39 - IL COMITATO REGIONALE

Il Comitato Regionale ha i compiti e assolve alle direttive di quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto.

Applica e fa applicare le direttive emanate dagli organi centrali.

E' tenuto a trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi, approvati dall'Assemblea Regionale, alla Presidenza Nazionale.

Partecipano alle riunioni del comitato regionale con potere informativo e consultivo i Consiglieri nazionali eletti nella Regione.

Art. 40 - ASSEMBLEA PROVINCIALE

Convocazione, OdG, commissione elettorale, candidature, costituzione , partecipazione e rappresentanza sono stabilite per analogia dagli artt. 37 e 38 del presente regolamento e dallo art. 25 dello Statuto.

Ove necessita, l'Assemblea Provinciale può nominare come Presidente del Comitato Provinciale un cultore o studioso di tradizioni popolari e discipline affini.

Art. 41 - COMITATO PROVINCIALE

Il comitato provinciale è costituito in conformità a quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto.

Il Comitato Provinciale è tenuto a trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi, approvati dall'Assemblea Provinciale, alla Presidenza Nazionale.

In caso di assenza o dimissioni del Presidente il Vice Presidente convoca l'Assemblea Provinciale entro il sessantesimo giorno dall' accettazione delle dimissioni.

Art. 42 - DISCIPLINA

Tutti i Soggetti della Federazione che contravvengono alle norme dello statuto e del regolamento e relative norme di attuazione, o che con il loro comportamento arrecano, comunque, un danno morale e materiale alla Federazione o ad altri Soggetti della FITP sono punibili nelle forme previste dall'Art. 33 dello Statuto.

Art. 43 - ORGANI DISCIPLINARI

L'osservanza delle norme dello statuto, del presente regolamento e delle disposizioni emanate dagli Organi competenti, è garantita dal Comitato Provinciale, dal Comitato Regionale, dalla Giunta Federale e dal Consiglio Nazionale.

Art. 44 - SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI E TESSERATI

I dirigenti, Federali, Centrali, Periferici ed i dirigenti dei gruppi, che si rendono responsabili della violazione dello statuto, del regolamento e di ogni altra disposizione sono punibili, secondo la natura ed i fatti commessi, con le sanzioni previste dall'art. 33 comma 1 dello statuto.

- Deplorazione

La deplorazione è comminata nei confronti di coloro i quali per la prima volta sono incorsi in lievi violazioni ai doveri

- Diffida

La diffida è comminata nei confronti di coloro che già deplorati persistono nelle violazioni ai doveri

- Sospensione temporanea

E' comminata nei confronti di coloro che già diffidati continuano a mantenere un comportamento irrispettoso e a persistere nelle violazioni dei doveri

- Inibizione definitiva

E' comminata nei confronti di coloro che malgrado la sospensione temporanea persistono nel tenere un comportamento scorretto, dannoso e doloso nei confronti degli organi centrali, periferici e degli stessi iscritti.

Art. 45 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI GRUPPI

I gruppi che contravvengono allo statuto, al regolamento e ad ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti incorrono nei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 33 comma 2 dello statuto lett. a, b, c

Art. 46 –RICHIAMO SCRITTO

Il richiamo scritto consiste in una dichiarazione motivata di biasimo per mancanze non gravi riguardanti i doveri del gruppo.

Art. 47 - RITIRO DELLA TESSERA FEDERALE

Il ritiro della tessera federale viene inflitto:

a - per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri ed alla correttezza nei confronti di altri gruppi

b - per gravi negligenze nell'applicazione dello statuto, del regolamento e delle disposizioni emanate dagli organi competenti

c - per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento degli organi della FITP

Art. 48 - RADIAZIONE

La radiazione consiste nella cessazione del rapporto tra la FITP ed il Gruppo.

E' inflitta :

a - per atti che siano in grave contrasto con i propri doveri;

b - per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio e danno materiale alla FITP, ai Gruppi ed agli stessi iscritti;

c - per illecito uso o distrazione di somme appartenenti alla FITP e agli stessi gruppi;

d - per gravi atti di inottemperanza alle disposizioni della FITP o per concorso negli stessi;

Art. 49 - RECIDIVA

In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione della deplorazione, della diffida, del richiamo scritto, va inflitta la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa.

Art. 50 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Le decisioni degli organi competenti sono adottate a maggioranza nel rispetto dell'art. 33 comma 3 dello Statuto.

Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione;

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di parità di voti prevale la decisione di chi presiede la riunione.

Le decisioni devono essere compiutamente motivate.

Art. 51 - ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI

I provvedimenti disciplinari sono inflitti in base all'art. 33 dello Statuto.

Se trattasi di iscritti o Gruppi, i provvedimenti, sentite le parti interessate, sono deliberati dai rispettivi comitati provinciali e adottati dalla Giunta Federale e dal Consiglio Nazionale nel tempo più breve possibile.

Se trattasi di componenti provinciali, regionali o nazionali, i provvedimenti sentite le parti interessate, sono deliberati dai rispettivi organi di appartenenza ed adottati dalla Giunta Federale e dal Consiglio Nazionale nel tempo più breve possibile.

Il Presidente Provinciale, Regionale e Nazionale, ciascuno nella sua sfera di competenza potrà infliggere ai componenti dei rispettivi organi la deplorazione, la diffida e la sospensione temporanea dall'incarico.

I provvedimenti di cui sopra dovranno essere ratificati dalla Giunta Federale e dal Consiglio Nazionale.

Art. 52 - INDEGNITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' FEDERALE

Atti suscettibili di intaccare la figura morale dei tesserati o/e dei Gruppi, quali la condanna per reati infamanti, costituiscono motivo di indegnità ed inibiscono la partecipazione a qualsiasi attività federale.

L'accertamento dei motivi di indegnità è effettuato dall'Ufficio di Presidenza e la delibera inerente l'inibizione è assunta dal Consiglio Nazionale.

Art. 53 - AMNISTIA

Il Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Federale può concedere l'amnistia per tutte le infrazioni commesse antecedentemente alla data di promulgazione della amnistia stessa.

Nel caso vi sia stata condanna passata in giudicato il Tesserato è comunque da considerarsi radiato.

Art. 54 - INDULTO

Il Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Federale può concedere l'indulto sulle sanzioni con riferimento a tutte le infrazioni commesse entro il giorno precedente la data della deliberazione dello stesso.

L'indulto potrà essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non può applicarsi nei casi di recidiva reiterata. Nel concorso di più infrazioni l'indulto si applica una sola volta alla sanzione più grave.

Art. 55 - GRAZIA

Su istanza di parte, la Giunta Federale, sentito il parere del Consiglio Nazionale, può concedere la grazia.

La Grazia viene concessa singolarmente e presuppone:

a - il passaggio in giudicato della decisione adottata;

b - che il Tesserato o il Gruppo abbia scontato almeno la metà della sanzione irrogata.

La Grazia può condonare in tutto o in parte la sanzione residua ovvero commutarla in altra più lieve.

Art. 56 - PRESCRIZIONE

Le infrazioni di carattere disciplinare ad eccezione della Radiazione cadono in prescrizione decorsi due anni dal fatto o dall'ultimo atto che si riferisca all'infrazione stessa.

Art. 57 - RICHIAMI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono gli articoli dello Statuto e le Leggi dello Stato.